



COMMISSIONE Sicurezza Regionale DEL 11 MAGGIO 2011

Sono presenti alla riunione:

• Per il collegio di **BERGAMO:**

Geom. FIORI STEFANO

assente giustificato

• Per il collegio di **BRESCIA:**

Geom. BETTARI NADIA (Coordinatrice)

presente

Geom. TOMASONI MARIA (Segretaria)

assente giustificato

Geom. DI SCHIENA LORENZO

presente

Geom. FERRARI LAURA

assente giustificato

Geom. PRIORI PIERGIORGIO

assente giustificato

Geom. ROMAGNOLI CORRADO

presente

• Per il collegio di **COMO:**

Geom. MASCETTI CORRADO

assente

Geom. PORTA RAFFAELLA

assente

• Per il collegio di **CREMONA:**

Geom. ASSANDRI DANIELE

assente giustificato

Geom. GAZZANIGA FEDERICO

assente giustificato

Geom. MAGNI MARCO

assente giustificato

Geom. MELONI SILVIA

presente

• Per il Collegio di **LECCO:**

Geom. CALIGIURI CHIARA

assente

Geom. CRIPPA FABIANO CESARE

assente

Geom. REATTI WALTER

presente

Geom. VALSECCHI VIVIANA

assente

• Per il Collegio di **LODI:**

Geom. PIOLINI RENATO

assente giustificato

• Per il Collegio di **MANTOVA:**

Geom. CORTESI DAVIDE

presente

Geom. NAPOLEONE ANTONIO

presente

• Per il Collegio di **MILANO:**

Geom. SCANSANI MAURIZIO

presente

• Per il Collegio di **MONZA E BRIANZA:**

Geom. REDAELLI GIUSEPPE CARLO

assente giustificato

• Per il Collegio di **PAVIA:**

Geom. CIVARDI PAOLO

presente





- Per il Collegio di **SONDRIO**:
Geom. TEMPRA MICHELE presente
- Per il Collegio di **VARESE**:
Geom. BOLDETTI PAOLO presente
Geom. CERVINI MIRCO presente
Geom. GUSSONI GIORGIO *assente giustificato*
Geom. LOVATO FABRIZIO *assente giustificato*

Avv. MENINI FRANCESCO (Consulente legale della Commissione Sicurezza di Brescia)

In discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Analisi versione definitiva Linee Guida
 2. Varie ed eventuali
-

Punto 1) Analisi versione definitiva Linee Guida

La coordinatrice Geom. Bettari introduce l'intervento del Dott. Avv. Menini Francesco in merito alla necessità di chiarimenti richiesti durante la precedente convocazione della Commissione sulla "NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI PER I CANTIERI" con particolare riferimento al punto del "conferimento di potere di spesa".

L'Avv. Menini argomenta il proprio parere professionale ritenendo che il vuoto legislativo in merito possa essere colmato facendo riferimento all' Art. 16 del "Testo Unico" del 9 Aprile 2008 modificato con d.lgs 106/2009.

In questo articolo si fa esplicito riferimento alle condizioni in cui è ammessa la delega:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Questi elementi costituiscono le indicazioni che devono determinare la direzione del rapporto tra committente e responsabile sicurezza per la tutela di entrambi.

Con riferimento particolare all'autonomia di spesa si evidenzia quindi come questa sia necessariamente da parametrare con gli oneri che vengono assegnati per delega al responsabile.

A supporto di queste considerazioni non si hanno però ancora sentenze che si rifacciano esplicitamente al T.U. 81/08; tuttavia è possibile individuare indicazioni in merito, con riferimento alla precedente Legge 494, nella Sentenza n°1490 della Cassazione Penale Sez. IV del 4 Gennaio 2010 (allegata al verbale per completezza di informazione) in particolare: "Ne discende in primo luogo che l'incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità. **Naturalmente, il conferimento di tale**





incarico sostitutivo implica altresì il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti.”

L'Avv. Menini al termine della sua presentazione sottopone alla Commissione due bozze di lettere di incarico, precedentemente condivise con la Commissione Sicurezza di Brescia, in riferimento a:

- “Nomina del Responsabile dei Lavori nella fase di Progettazione”
- “Nomina del Responsabile dei Lavori nella fase di Esecuzione”

e risponde ad alcuni quesiti di chiarimento posti dai presenti:

-Geom. Cervini chiede all'Avvocato chiarimenti rispetto al fatto che la responsabilità rimane principalmente legata al committente.

L'Avv. Menini, facendo riferimento all'Art.93, ribadisce che il committente è esonerato limitatamente all'incarico di cui ha dato mandato al responsabile dei lavori, ne consegue che se la delega è completa tutta la responsabilità è riferita al responsabile lavori delegato.

-Geom.Tempra esprime la considerazione che questa interpretazione porta ad ipotizzare diverse tipologie di responsabile dei lavori basate sulla diversa entità delle deleghe che il committente può affidare al responsabile lavori e di conseguenza anche l'autonomia di spesa risulta variare in relazione alla delega ricevuta.

L'Avv. Menini conferma che tutte le condizioni che costituiscono la delega vanno parametrizzate all'incarico effettivamente conferito dal committente.

-Geom.Boldetti ipotizza il caso nel quale subentrino motivazioni che fanno aumentare le spese durante l'esecuzione dei lavori e chiede parere su come bisogna comportarsi in queste circostanze.

L'Avv. Menini ricorda che, nonostante la valutazione preliminare prevista dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, è obbligo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione effettuare le necessarie valutazioni rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, è quindi possibile che si rendano necessarie variazioni nelle spese previste inizialmente, queste modifiche sono a gestione del responsabile lavori nel caso abbia ricevuto una delega che preveda l'autonomia di spesa.

Nel caso in cui il responsabile lavori non abbia ricevuto dal committente l'autonomia di spesa per il compimento di tutti gli obblighi connessi all'esercizio delle sue funzioni e si dovesse rendere necessaria una spesa aggiuntiva rispetto a quanto precedentemente stimato, questa va comunicata al committente che deve autorizzarla; se il committente non dovesse approvarla, il responsabile lavori deve rassegnare le dimissioni perché altrimenti, in caso di infortunio, sarebbe ritenuto responsabile.

-Geom. Boldetti chiede un parere in merito al caso in cui siano coinvolte società di leasing e chiede se in questo caso le stime di sicurezza devono essere firmate sia dal proprietario che dall'utilizzatore.

L'Avv. Menini non riscontra nessuna anomalia nella richiesta che queste stime vengano firmate da entrambi i soggetti.

-Geom. Tempra domanda chiarimenti in merito a responsabile unico del procedimento sempre in riferimento all'autonomia di spesa della delega.

-L'Avv. Menini replica che in questi casi è necessario che il RUP faccia riferimento alla spesa destinata; qualsiasi variazione deve essere sottoposta alla Pubblica Amministrazione per l'autorizzazione.

Dopo questi chiarimenti in merito all'autonomia di spesa, l'Avv. Menini pone all'attenzione della Commissione anche i requisiti di professionalità tecnica che vengono riportati su entrambi i documenti con riferimento alla Circolare N°30 del 29 ottobre 2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzati dalla Commissione dell'Unione Europea sull'Art 90, comma 11 del T.U. 81/08.

Le bozze di nomina del R.L. in fase di progettazione e in fase di esecuzione proposte dall'Avv. Menini vengono lette ed approvate all'unanimità dai membri della Commissione presenti affinché costituiscano riferimento per i Geometri dei Collegi Provinciali della





Regione Lombardia (i documenti vengono entrambi allegati al verbale e sostituiranno le lettere predisposte dal Collegio di Mantova).

Per maggior chiarezza e definizione delle competenze di delega tra committente e responsabile dei lavori si suggerisce che venga eventualmente aggiunto dal committente un elenco preciso delle voci che costituiscono la delega stessa.

Dopo aver affrontato questo punto la Coordinatrice Geom. Bettari condivide con la Commissione le modifiche ritenute necessarie al documento "OPERE PROVISIONALI", precedentemente predisposto dal rappresentante del Collegio di Lodi, che per questioni personali ha comunicato di non poter completare il lavoro. La Commissione decide di eliminare tutti gli articoli di legge riportati e di sostituirli con immagini, ove possibile, a chiarimento. L'aggiornamento sarà effettuato dalla Coordinatrice geom. Bettari.

La Geom. Meloni Silvia, in rappresentanza del Collegio di Cremona a cui è affidato il tema "ESEMPIO DI POS E PIMUS", segnala una difformità tra le diverse Province a proposito della gestione della firma di lavoratori autonomi in subappalto del Piano Operativo di Sicurezza.

L'Avv. Menini spiega che è responsabilità del Committente, se non diversamente disposto nelle deleghe, assicurarsi che tutti siano informati e siano a conoscenza del POS redatto e che il responsabile lavori ed il CSE siano sempre aggiornati sulle imprese in appalto e subappalto che operano all'interno del cantiere. La forma più corretta è quella che venga preparato un documento di conoscenza del POS da sottoporre alla firma dei lavoratori autonomi in subappalto.

La coordinatrice geom. Bettari mostra il CD sulla sicurezza nei cantieri precedentemente distribuito dal Collegio di Brescia ai propri iscritti; il nuovo CD regionale seguirà lo stesso schema già adottato. La Commissione concorda sull'impostazione del lavoro che, viste le dimensioni dei vari files, non sarà possibile pubblicarlo sui siti dei Collegi. La richiesta di distribuire il lavoro tramite CD nasce anche dall'esigenza di "pubblicizzare" il lavoro che ormai da anni la Commissione Regionale sta svolgendo, con l'obiettivo di sensibilizzare la categoria, compresi i geometri che non svolgono l'attività di CSP e CSE, al problema della sicurezza nei cantieri.

Si decide di inserire sul CD anche le delibere provinciali dell'ASL relative alla caduta dall'alto, qualsiasi linea guida vigente nelle varie Province lombarde redatta dai vari Enti di vigilanza e i vari prezziari della sicurezza vigenti in Lombardia.

Ogni Collegio dovrà inviare tramite e-mail alla Coordinatrice Geom. Bettari la documentazione concordata entro il giorno 23 Maggio 2011, mentre il 31 Maggio 2011 tutti i Collegi Geometri e Geometri Laureati delle province Lombarde dovranno comunicare tramite e-mail alla Coordinatrice Geom. Bettari:

1. La decisione di pubblicare il lavoro su CD;
2. La quantità di CD da prenotare per il proprio Collegio.

Ovviamente in base al numero definitivo di CD da duplicare la spesa spettante a ciascun Collegio già comunicata tramite e-mail dalla Coordinatrice, potrebbe subire leggere modifiche che saranno comunque comunicate. Per gli iscritti ai Collegi ai quali viene spedita la rivista "Il Geometra Bresciano", può essere valutata l'opportunità di spedire il CD in allegato alla rivista. La Coordinatrice comunicherà ad ogni Collegio interessato la spesa di invio da sopportare. Per gli altri Collegi i CD saranno consegnati presso le sedi di Collegio. Le spese di invio agli iscritti rimarranno a carico dei Collegi stessi.

Punto 2) Varie ed eventuali

- La coordinatrice della Commissione Geom. Bettari rinnova l'invito ai membri della commissione a diffondere la conoscenza, tra i colleghi che si occupano di sicurezza, dell'Associazione "GEOSICUR", istituita dal Consiglio Nazionale, affinché aderiscano con l'iscrizione e sostengano così questa Associazione nelle sue attività; coglie l'occasione anche per ricordare che l'iscrizione degli iscritti all'albo praticanti a





**Collegio
Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Brescia**

questa Associazione NON è a titolo oneroso per facilitare la diffusione della conoscenza dell'argomento sicurezza in modo più premuroso fra le persone che si stanno avvicinando alla professione.

LA PROSSIMA COMMISSIONE E' FISSATA PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2011 ALLE ORE 9.30,
PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA.

Esauriti gli argomenti, la commissione viene chiusa alle ore 12.30.

Il Verbalizzante

Sig. Stefano Benedini

La coordinatrice

Geom. Bettari Nadia



**P.le Cesare Battisti, 12
25128 Brescia**

**Tel 030 3706411
Fax 030 306867**

**www.collegio.Geometri.bs.it
sede@collegio.Geometri.bs.it**

**C.F. 80046920171
collegio.brescia@geopec.it**

Lettera di incarico di Responsabile dei Lavori nella fase di Esecuzione

Il sottoscritto in qualità di Committente dei lavori di da eseguirsi nel comune di ,
premessò

1. che il geom è persona tecnicamente qualificata e dotata di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni connesse al presente incarico;
2. che il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 riconosce al Committente la facoltà di nominare il Responsabile dei Lavori;
3. che, nella fase di esecuzione dei lavori, **il committente è tenuto all'adempimento, fra gli altri, dei seguenti obblighi:**
 - nomina, prima dell'affidamento dei lavori, del coordinatore nella fase di esecuzione qualora si preveda la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici ovvero, qualora dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
 - verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall'art. 90 co. 9 D.Lgs 81/08 e dai relativi allegati;
 - trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, all'amministrazione competente, della seguente documentazione:
 - a. notifica preliminare
 - b. Documento di Regolarità Contributiva (DURC)
 - c. dichiarazione attestante l'avvenuta verifica di idoneità ex art. 90 co. 9 D.Lgs 81/08;
 - notifica preliminare secondo le formalità prescritte dall'art. 99 D.Lgs 81/08
 - adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto di appalto su segnalazione proveniente dal Coordinatore nella fase di esecuzione
4. che, **in mancanza della nomina del Responsabile dei Lavori**, tutti gli obblighi formali e sostanziali descritti al punto che precede nonché quelli tassativamente previsti dal D.Lgs 81/08 gravano sul Committente. In tal senso, a norma dell'art. 93 co. 1 D.Lgs 81/08, *«il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori»*.

Tutto ciò premesso, il Committente

nomina

il geom. Responsabile dei Lavori per la fase di esecuzione del cantiere sito in, riconoscendogli il più ampio potere di intervento, gestione e controllo di tutte le attività connesse all'esecuzione dei lavori, delegandolo all'adempimento di tutti gli obblighi ed incumbenti previsti dal D.Lgs 81/08 a carico del Committente.

Il Responsabile dei Lavori avrà autonomia di spesa per tutti gli adempimenti strettamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, anche con riferimento ad eventuali necessità che dovessero sopravvenire rispetto alla stima dei costi della sicurezza già contenuta nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Brescia,

Il committente

Per espressa accettazione dell'incarico
Brescia, il

Il Responsabile dei Lavori geom.

Nomina del Responsabile dei Lavori nella fase di Progettazione

Il sottoscritto in qualità di committente dei lavori di da eseguirsi nel comune di,
premessò

1. che il geom è persona tecnicamente qualificata e dotata di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni connesse al presente incarico;
2. che il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 riconosce al Committente la facoltà di nominare il Responsabile dei Lavori;
3. che, nella fase di progettazione dei lavori, **il committente è tenuto all'adempimento, fra gli altri, dei seguenti obblighi:**
 - valutazione preliminare dei lavori al fine di stabilire se sia necessaria la nomina dei coordinatori della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione;
 - nomina del coordinatore nella fase di progettazione qualora, all'esito della predetta valutazione, si preveda la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici;
 - osservanza dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs 81/08 al momento:
 - a. delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b. all'atto della presa visione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro;
 - presa in considerazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo delle Informazioni;
 - verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall'art. 90 co. 9 D.Lgs 81/08 e dai relativi allegati;
4. che, in mancanza della nomina del Responsabile dei Lavori, tutti gli obblighi formali e sostanziali descritti al punto che precede nonché quelli tassativamente previsti dal D.Lgs 81/08 gravano sul Committente. In tal senso, a norma dell'art. 93 co. 1 D.Lgs 81/08, «*il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori*».

Tutto ciò premesso, il committente

nomina

il geom.Responsabile dei Lavori per la fase di progettazione del cantiere sito in, riconoscendogli il più ampio potere di intervento, gestione e controllo di tutte le attività connesse alla progettazione dei lavori, delegandolo all'adempimento di tutti gli obblighi ed incombenzi previsti dal D.Lgs 81/08 a carico del Committente.

Il Responsabile dei Lavori avrà autonomia di spesa per l'adempimento degli obblighi strettamente connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Brescia,

Il committente

Per espressa accettazione dell'incarico
Brescia, il

Il Responsabile dei Lavori geom.

INFORTUNI SUL LAVORO » Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-11-2009) 14-01-2010, n. 1490

Fatto - Diritto

P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, ha affermato la responsabilità degli imputati F.M. e T. F. in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e li ha condannati, insieme al responsabile civile Bolton spa, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

La pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano che ha diminuito le pene ed ha escluso la provvisoria concessa dal primo giudice.

I fatti sono stati ritenuti dai giudici di merito nei seguenti termini. La società Trinity s.p.a. (successivamente divenuta Bolton s.p.a.) aveva appaltato alla Fumagalli s.r.l. lavori di demolizione e rimozione di coperture in un cantiere edile. La Fumagalli aveva a sua volta subappaltato ad Aeditalia le opere di rimozione di lastre in amianto.

Nel corso della rimozione di tali lastre eseguita da Aeditalia, il lavoratore A.A. che non era trattenuto da fune e cintura di sicurezza, cadeva al suolo a causa del cedimento del piano di appoggio e riportava lesioni personali.

Dal processo è emerso che l'avvio delle operazioni di rimozione delle strutture in amianto aveva avuto luogo prima che fosse stata approntata un'impalcatura che consentisse l'aggancio degli apparati di trattenuta dei lavoratori.

Gli amministratori di Aeditalia hanno definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Al F., nella veste di amministratore della Fumagalli s.r.l., è stato mosso l'addebito di aver violato l'obbligo di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche con riguardo all'attività oggetto del subappalto, in violazione del *D.Lgs. n. 626, art. 7*. Egli, nella veste di appaltatore, era titolare di posizione di garanzia; nè rileva la specificità dei rischi assunti da Aedilia in relazione alla rimozione dell'amianto, poichè la misura mancata riguarda la generica predisposizione di adeguati ponteggi, preliminarmente rispetto all'avvio dell'attività specialistica. Infine la condotta non è neppure scriminata dalla ripresa dei lavori (interrotti per le avverse condizioni del tempo), da parte della ridetta Aedilia senza preavviso, poichè tale contingenza è dovuta alla mancanza di appropriate riunioni di coordinamento.

Al T., nella veste di coordinatore per l'esecuzione delle opere nominato dal committente Trinity/Bolton, è stato contestato di non aver esercitato appropriata azione di vigilanza sulla regolarità del cantiere, prima dell'inizio dell'attività specialistica di Aedilia. Egli avrebbe potuto segnalare l'irregolarità alla ASL o proporre la sospensione dei lavori. In tal caso l'evento sarebbe stato evitato o la condotta sarebbe stata comunque scriminata.

Quanto alla Bolton la responsabilità civile viene desunta dalla disciplina generale di cui all'art. 2049 cod. civ., applicabile nel contesto in esame atteso il riferimento alla figura del committente.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.

2.1 F. deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

Si premette che la società Aedilia aveva avviato lavorazioni preventive finalizzate alla preparazione del cantiere e quindi anche alla predisposizione delle misure di sicurezza. Tali lavorazioni erano state interrotte a causa del maltempo. In particolare, era stata realizzata solo una delle torri cui ancorare la fune di sostegno delle cinture di sicurezza. Quando la stessa Aedilia riprese l'attività lavorativa era ragionevole attendersi che avesse corso l'ultimazione dell'attività preparatoria del cantiere ed in particolare l'elevazione della seconda torre di ancoraggio. Invece, senza alcun avviso, inopinatamente, l'azienda in

questione ha dato l'avvio all'attività di smontaggio dei pannelli di amianto oggetto del subappalto. In una tale situazione, l'imputato non era in condizione di prevedere alcunchè o di fare qualcosa oltre a ciò che in precedenza aveva correttamente fatto in relazione all'attività di cooperazione e coordinamento. La Corte d'appello ha completamente omesso di considerare tale aspetto centrale della vicenda. Essa ha pure trascurato che, essendo i lavori fermi ed essendosi nella fase di allestimento del cantiere, non vi era necessità di svolgere altre riunioni preventive. Si afferma irrazionalmente che la colpa del ricorrente è in re ipsa attesa la ripresa non comunicata dell'attività da parte di Aedilia. Tale valutazione è totalmente illogica, giacchè rovescia la valenza di un dato di fatto: essendo il cantiere sospeso nella fase di allestimento, solo la ripresa dei lavori preparatori avrebbe potuto rendere necessarie ulteriori riunioni.

Si prospetta, infine, che l'attività di smontaggio dei pannelli era in toto affidata ad Aedilia, sicchè ai sensi del *D.Lgs. n. 626, art. 7*, non vi era necessità di coordinamento dell'azione di diversi organismi e di diversi lavoratori appartenenti a distinte organizzazioni. Nel caso di specie il cantiere, per il suo carattere altamente specialistico, era segregato; sicchè è esclusa la responsabilità dell'appaltante per l'attività dell'appaltatore.

2.2. T. deduce quattro motivi.

2.2.1 Con il primo si prospetta che nel corso del giudizio ha avuto luogo la contestazione di nuovi, distinti profili di colpa afferenti alle condotte di cui al *D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, lett. c)*.

Tale contestazione riguarda un fatto nuovo, distinto ed incompatibile rispetto a quello in precedenza contestato. Infatti mentre in origine si contestava la mancata realizzazione di piano di sicurezza, successivamente è stata contestata la mancata verifica dell'applicazione di tale piano. Tale ontologica incompatibilità delle condotte rende evidente che si tratta di fatto nuovo e che, conseguentemente, la pronuncia è affetta da violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. La giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello per confutare la tesi difensiva è inconferente, giacchè nel caso di specie si verifica la dedotta situazione di fattuale incompatibilità delle condotte.

2.2.2 Con il secondo motivo si espone che le pronunzie di merito hanno riconosciuto l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza realizzato dall'imputato ai sensi del *D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5*.

E' stato pure dimostrato che tale piano è stato recepito dall'impresa presso la quale il lavoratore prestava attività; e che hanno avuto luogo riunioni per discutere della sicurezza.

All'imputato viene mosso l'addebito di non aver tenuto le riunioni con maggiore frequenza. L'altro addebito riguarda la mancata presenza all'avvio delle attività di rimozione delle piastre di amianto.

Tuttavia è emerso pacificamente che furono tenute diverse riunioni per il coordinamento nelle quali si parlò "anche" della sicurezza.

D'altra parte, si lamenta ancora, i giudici di merito hanno dato alla norma di cui al richiamato art. 5 un'estensione eccessiva, atteso che il ruolo del ricorrente non implica la continua presenza nel cantiere, condotta imposta ad altre figure del sistema prevenzionistico; trascurando comunque di esaminare il profilo causale della vicenda. A tale ultimo riguardo si rammenta che nell'ambito della causalità omissiva è valido il criterio condizionalistico. Dunque, tale relazione non è dimostrata quando si afferma che una condotta diligente avrebbe verosimilmente evitato l'evento. Si trascura tra l'altro che, atteso il carattere improvviso della ripresa dei lavori, la presenza nel cantiere non sarebbe stata risolutiva.

2.2.3 Con il terzo motivo si lamenta che, in violazione dell'art. 519 cod. proc. pen., la parte civile ha omesso di estendere la domanda alle nuove contestazioni introdotte nel processo.

2.2.4 Con l'ultimo motivo si prospetta l'intervenuta prescrizione del reato.

2.3 La Bolton Alimentari ha presentato due motivi.

2.3.1 Con il primo si deduce violazione di legge. Si afferma che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che la disciplina di cui al *D.Lgs. n. 494 del 1996* sia sovrapponibile al principio generale di responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ., così trascurando tutte le peculiarità della disciplina specifica in materia di sicurezza dei cantieri, che presenta marcate peculiarità:

Nella disciplina legale si colgono al contrario segni specifici. In particolare emerge l'indipendenza e l'autonomia della prestazione del coordinatore rispetto al committente. L'art. 10 in particolare prevede specifici profili di professionalità che ne sottolineano l'autonomia rispetto al committente, che di tali

requisiti difetta.

Tale diversità di ruoli emerge sul piano sanzionatorio, ove si delineano distinti obblighi e separate sfere di responsabilità (artt. 20 e 21). E' in particolare da escludere che il committente mantenga un obbligo di vigilanza nei confronti del controllore che sia cioè controllore del controllore. Al contrario, la disciplina legale impone al coordinatore di segnalare al committente o al responsabile dei lavori l'inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza, a dimostrazione del rapporto dialettico tra le diverse figure.

2.3.2 Con il secondo motivo si censura la mancata acquisizione di prova decisiva consistente nell'acquisizione del decreto di archiviazione degli atti del procedimento a carico di T. E., legale rappresentante di Bolton, fondata sulla constatata assenza di violazione degli obblighi imposti al committente dal *D.Lgs. n. 494, art. 6*. La Corte d'appello ha del tutto taciuto al riguardo.

2.4. La parte civile ha presentato una memoria.

3. Il fatto risale al 28 ottobre 2000 sicchè, considerata pure la sospensione del processo per quattro mesi ed alcuni giorni, è ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio per ciò che attiene alle statuizioni penali, non sussistendo le condizioni di evidenza della prova per l'adozione di pronuncia liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla luce delle pronunzie di merito e di quanto sarà più ampiamente esposto nel prosieguo. Pertanto la pronuncia deve essere per tale parte annullata senza rinvio.

Quanto alle statuizioni civili, sono fondate le censure di T. e del responsabile civile. E' invece infondato il gravame di F..

3.1. Le censure esposte pongono in discussione la definizione del ruolo e della sfera di responsabilità delle diverse figure di garanti all'interno delle attività esercitate nei cantieri edili. Si richiede, dunque, un preliminare chiarimento di carattere generale, alla luce del *D.Lgs. n. 494 del 1996*; con la precisazione che la normativa di settore è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al *D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*. La disciplina è stata parzialmente innovata dal *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106* che, tuttavia, ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti. Le considerazioni che seguono si riferiscono, dunque, alla situazione normativa esistente al momento del fatto.

Il *D.Lgs. n. 626 del 1994* contiene il nucleo centrale ed i principi guida della disciplina della sicurezza del lavoro. Tuttavia ad esso si affiancano discipline di settore, che in parte derogano o integrano quel nucleo del sistema. Una delle discipline di settore è costituita dal *D.Lgs. n. 494 del 1996* relativo ai cantieri temporanei o mobili. Tale corpo normativo reca disposizioni riferite a figure tradizionali del sistema, come il datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera (artt. 8, 9 e 20), il dirigente ed il preposto (artt. 8 e 20). Il dato di maggior rilievo è tuttavia costituito dalla individuazione di ulteriori figure di garanti: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione.

Il committente è definito (art. 2) come il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. L'individuazione di tale peculiare figura è coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione di cui si parla, che tende a connettere la sfera di responsabilità con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell'ambito delle attività lavorative.

Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell'impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità.

E' quindi razionale che nel diverso contesto dell'attività cantieristica di cui si parla emerga anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l'opera. Tale ruolo giustifica l'attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante. La Legge, infatti, gli attribuisce importanti obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli delle altre figure di garanti legali.

La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo.

E' quindi possibile che egli designi il responsabile dei lavori che viene definito (art. 2) come il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

L'intreccio tra il richiamato art. 2 e l'art. 6 relativo alla sfera di responsabilità del committente rende chiaro che l'incarico al responsabile dei lavori può assumere diverse configurazioni: può riguardare in tutto o in parte la fase progettuale, quella esecutiva o quella di vigilanza. L'esonerazione da responsabilità del committente è commisurato alla sfera dell'incarico conferito.

Ne discende in primo luogo che l'incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità. Naturalmente, il conferimento di tale incarico sostitutivo implica altresì il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti.

Il *D.Lgs. n. 494* coglie due momenti afferenti alle opere di cui si discute: quello progettuale e quello esecutivo. Ciascuno di tali ambiti implica conoscenze tecniche elevate. E' quindi naturale che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvalga della cooperazione di soggetti qualificati, che sono espressamente individuati dall'art. 2: si tratta delle figure del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (denominato coordinatore per la progettazione) e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4);

coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere; infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi (art. 5). La presenza dei due coordinatori di cui si parla è obbligatoria nei cantieri con più imprese di maggiori dimensioni o con rischi più elevati (art. 3).

Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori, purchè in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge (art. 3).

La designazione delle indicate figure di coordinatore può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi cui si è già fatto cenno; nonchè per ciò che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (art. 6).

Se ne inferisce che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, ha un peculiare ruolo in tema di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere, che può essere delegato ai coordinatori per la sicurezza, con le limitazioni che si sono accennate.

Tale impostazione della disciplina rende dunque chiaro che, per ciò che attiene alla sicurezza, il committente si trova in un ruolo critico-dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che, naturalmente, è a sua volta portatore di plurimi obblighi in tema di sicurezza.

Ciò giustifica il tenore dell'art. 2, lett. f) che, nel definire la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dispone che si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice. E' infatti naturale che venga esclusa la possibilità che soggetto controllante e soggetto controllato si identifichino. A maggior ragione è da escludere che il sovraordinato ruolo di responsabile dei lavori (cui, come si è prima esposto, può essere assegnato dal committente un ineludibile ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere), possa essere attribuito al datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Con maggiore precisione, è da escludere che la delega in tema di sicurezza possa essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Una tale eventualità, infatti, riprodurrebbe ad un più alto livello di responsabilità, l'inconcepibile identificazione tra controllore e

soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere. La conclusione qui enunciata discende, come si vede, in modo obbligato sia dalla logica dell'intreccio degli enunciati testuali; sia dalla conformazione del sistema di protezione che, come si è accennato, esclude la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, dei ruoli di controllore e di controllato. Ne discende che pure il coordinatore, designato dal committente, assume l'indicato ruolo critico dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.

Alle figure cui si è sin qui fatto cenno si aggiungono le figure tradizionali del sistema prevenzionistico e quindi il soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro nell'ambito dell'impresa esecutrice delle opere; il dirigente; il preposto. Di particolare rilievo il *D.Lgs. n. 494, artt. 8 e 9* che recano disciplina assai dettagliata che, coerentemente con la complessiva configurazione del sistema, attribuisce al datore di lavoro una responsabilità primaria per ciò che attiene agli aspetti operativi dell'attività che si svolge nel cantiere. A tale fine egli redige il piano operativo di sicurezza ai sensi del *D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4*; documento distinto rispetto al piano di sicurezza e coordinamento di cui si è sopra parlato.

In tale complesso contesto, che vede l'interazione tra diversi soggetti, il *D.Lgs. n. 494* presta (prestava) speciale attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Come si è accennato, lo stesso Decreto dettagliatamente definisce agli artt. 4 e 5 i compiti di tali figure, imponendo particolarmente, nella fase esecutiva che qui interessa, obblighi di coordinamento della cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nel cantiere.

La particolare attenzione al tema della coordinamento dell'azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, è altresì rimarcata nel *D.Lgs. n. 494, art. 12*. Tale disciplina costituisce specificazione di quella generale contenuta nel *D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7* che pone l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra i datori di lavoro operanti in caso di contratto di appalto.

In conclusione, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.

In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicchè non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro rispetto all'altra (da ultimo Cass. 4[^], 5 giugno 2008, Rv. 240314). Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono.

Tali premesse di carattere generale consentono di esaminare le specifiche deduzioni difensive.

3.2 Le considerazioni sopra esposte a proposito del ruolo primario del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice consentono di rispondere in modo piano alle censure prospettate dal F..

Correttamente la Corte d'Appello richiama il dovere di coordinamento con la ditta subappaltatrice; e rileva altresì che la fase in cui avvenne l'incidente non era di tipo specialistico ma afferiva alla predisposizione del cantiere e segnatamente delle impalcature, sicchè non è ipotizzabile alcun esonero da responsabilità per il mancato controllo del rischio. Tali valutazioni sono aderenti ai principi sopra esposti. Nè rileva la sospensione e la successiva ripresa dell'attività della subappaltatrice Aedes evocata dal ricorrente, giacchè con tutta evidenza si tratta di contingenza per nulla anormale o atipica. In breve, le opere provvisorie per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, sicchè era obbligo del garante primario F. assicurarsi che esse fossero accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque attività lavorativa.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato agli effetti civili. Segue la condanna alla rifusione delle spese di parte civile che appare equo liquidare come in dispositivo.

3.3 Più complessa la disamina della posizione del ricorrente T., responsabile per la sicurezza nella fase esecutiva per conto del committente.

3.3.3 E' con evidenza priva di pregio la censura inerente alla supposta diversità del fatto, che di certo non si configura quando, come nel caso in esame, venga semplicemente ridefinita la portata dell'addebito colposo, pur sempre afferente alla violazione dei doveri cautelari nascenti dal ruolo di coordinatore per la sicurezza.

3.3.2 Sono invece fondate le censure esposte con il secondo motivo.

Effettivamente, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente che caratterizza la figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al *D.Lgs. n. 494*, più volte evocato art. 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Alla luce di tale lettura della disciplina erra la Corte d'appello quando attribuisce al coordinatore T. un ruolo di vigilanza addirittura superiore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro. E' erra pure quando sostanzialmente rifiuta di prendere in esame la deduzione inerente al ruolo eziologico della prospettata omissione di controllo. La Corte territoriale confonde la colpa con la cosiddetta causalità della colpa, cioè con la idoneità della stessa colpa ad evitare l'evento illecito. Nel caso in esame si è in presenza di colpa per omissione sicchè la relazione causale si articola, sul piano controfattuale, nella dimostrata evitabilità dell'evento per effetto della condotta diligente. In concreto è emerso che la lavorazione irregolare aveva avuto inizio poco prima dell'incidente, sicchè era del tutto doveroso ed appropriato chiedere se l'osservanza della formalizzata procedura di contestazione prima indicata avrebbe consentito di interrompere per tempo le condotte pericolose sfociate nell'evento.

Ma è di certo ancor prima, sul piano dell'individuazione di una specifica, tipica condotta colposa che le pronunzie di merito, pur lette in modo integrato, risultano inappaganti: esse non riescono a cogliere una condotta rimproverabile alla stregua dei principi sopra esposti. La prima sentenza si caratterizza per una puntuale, diffusa analisi di tutti i dettagli del caso di cui ci si occupa. Orbene, alla stregua dei fatti accertati nella sede di merito non vengono con certezza dimostrate condotte costituenti violazione del peculiare dovere di coordinamento e vigilanza imposto al coordinatore per la sicurezza. E' emerso, infatti, che sebbene non formalizzate, ebbero luogo diverse riunioni (pare con cadenza settimanale) per il coordinamento delle lavorazioni e della loro concatenazione, e che esse riguardavano "anche" gli aspetti della sicurezza. Appare, dunque, difficile argomentare e ritenere che una maggiore frequenza delle riunioni di coordinamento costituisse nelle condizioni date un adempimento doveroso, la cui violazione possa radicare la colpa nel quadro della peculiare funzione, già più volte indicata, che il sistema prevenzionistico in esame impone al coordinatore.

Ancora più censurabile è la prospettazione in ordine alla violazione del dovere di vigilanza. Si da per scontato che il T. si recasse con una certa frequenza nel cantiere e che egli vi si stesse recando proprio nella mattina in cui avvenne la caduta del lavoratore. Tale condotta appare conforme al modello di vigilanza "alta" più volte evocata e distinta dalla vigilanza operativa demandata all'appaltatore.

La statuizione civile deve essere conseguentemente annullata senza rinvio essendo stata esaurita ogni possibile indagine fattuale; e non essendovi spazio per diverse valutazioni alla luce dei principi di diritto enunciati.

3.4. Le valutazioni in ordine al coordinatore si riverberano su quelle che riguardano il committente, citato in giudizio quale responsabile civile. Anche qui la Corte di merito erra quando chiama in causa l'art. 2049 cod. civ.. Il ruolo del committente nell'ambito cantieristico qui esaminato è oggetto di una definita disciplina di settore, che dedica un articolo (art. 6) alla definizione della sua sfera di responsabilità. Attesa la specialità di tale normativa e considerato che essa governa compiutamente la materia, non vi è spazio per l'innesto di altri frammenti di disciplina legale che risulterebbero, oltretutto, incoerenti ed addirittura contraddittori rispetto al sistema. Il *D.Lgs. n. 464, art. 6*, come si è visto, esonera il committente da responsabilità limitatamente all'ambito delegato al responsabile dei lavori. E' parimenti esonerato da

responsabilità nel caso di nomina del coordinatore per l'esecuzione, tranne che per ciò che riguarda la "verifica dell'adempimento degli obblighi" gravanti sul coordinatore in materia di coordinamento e controllo sul piano di sicurezza ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lett. a); materia nella quale, come si è visto nell'esaminare la posizione del T., non si evidenzia la violazione di norme cautelari. La pronunzia, dunque, deve essere annullata senza rinvio pure per tale parte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Annulla senza rinvio la medesima sentenza ai fini civili nei confronti dell'imputato T. e del responsabile civile Bolton alimentari s.p.a..

Rigetta nel resto il ricorso di F. che condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in Euro 2.500 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati